

COMUNE DI VIGOLO VATTARO

(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE A TERZI DI
TERRENI DI USO CIVICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.1999

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 18.06.2007, n. 19 del 22.08.2007
n. 22 del 24.06.2015 e n. 30 del 17.08.2015**

ART. 1

1. I terreni soggetti al diritto di uso civico di proprietà del Comune di Vigolo Vattaro aventi vocazione a coltura agraria, possono essere affidati in concessione a terzi, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6, dal relativo regolamento di esecuzione nonché dal presente regolamento.
2. Scopo della concessione è quello di favorire, attraverso l'uso della terra, lo sviluppo economico e sociale della popolazione nonché la tutela, la cura ed il miglioramento del patrimonio comunale di uso civico.

ART. 2

1. La durata della concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 12, è fissata in 8 anni e può essere rinnovata, a domanda, per pari periodo; in caso contrario si intende cessata con la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza della concessione. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la durata di 9 anni con possibilità di rinnovo, a domanda, per pari periodo.
2. La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna sub concessione, pena la decadenza immediata della concessione. Il Comune può, prima della scadenza, revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario. Non spetta mai, comunque, alcun riconoscimento per le eventuali migliorie apportate al fondo e ai fabbricati da parte del concessionario, salvo quanto stabilito dall'art. 6. In tutti i casi di cessazione durante l'anno della concessione, ad eccezione della revoca per pubblico interesse, il concessionario dovrà comunque versare il canone per l'intero anno.
3. La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause sopra richiamate, anche:
 - per morte del concessionario;
 - per fine del periodo di concessione;
 - per sopravvenuta diversa destinazione d'uso fatta dal concessionario e non espressamente autorizzata dal Comune ai sensi del successivo art. 4;
 - per rinuncia da parte del concessionario. La stessa deve essere presentata per iscritto al Comune ed avrà effetto con il 1° gennaio dell'anno successivo.
 - per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5.
4. In caso di cessazione della concessione il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che, nelle more delle procedure per una nuova assegnazione, lo potrà assegnare temporaneamente per la durata massima di un anno ad un soggetto ritenuto idoneo che lo richieda.

ART. 3

1. I criteri per la determinazione del canone annuo di concessione vengono fissati dall'Amministrazione comunale e sono diversificati in relazione al tipo di terreno, alla sua ubicazione e morfologia, alle colture in atto, alla presenza del rustico, dell'acqua, alla situazione della viabilità, per cui vengono individuate le seguenti categorie:
 - a) prato
 - b) colture minori, orto, arativo
 - c) frutteto e assimilati
 - d) castagneto
 2. L'attribuzione del bene ad una delle tipologie sopra elencate risulterà dalla delibera di concessione. L'eventuale presenza di un rustico sul bene concesso comporterà una maggiorazione del canone che sarà determinato con il provvedimento di concessione.
- 2bis. Per i lotti individuati dal successivo art. 6 comma 2, i criteri per la determinazione del canone annuo di concessione vengono fissati dall'Amministrazione comunale tenendo conto delle potenzialità del lotto.
3. I canoni di concessione saranno aggiornati annualmente in base ai dati ISTAT.
 4. La riscossione dei canoni avviene nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia di entrate patrimoniali. Il mancato pagamento del canone annuo complessivo comporta la decadenza della concessione dall'inizio dell'anno successivo a quello di cui il canone è riferito.
 5. Rimane impregiudicato il diritto di rivalsa con relative spese.

ART. 4

1. Il concessionario è tenuto alla corretta coltivazione del fondo secondo il tipo di vocazione agraria del terreno come risultante dalla concessione, compreso il pascolo, lo sfalcio annuale, la pulizia dagli infestanti e quella degli accessi, la manutenzione del rustico ove esista. Il Concessionario non può mutare tipo di coltivazione, installare strutture e costruzioni di ogni genere, eseguire piantagioni permanenti, deviare acque, chiudere strade od accessi, operare modifiche alla morfologia del terreno dato in concessione senza il consenso espresso dell'Ente proprietario. E' tenuto a mantenere efficienti i collegamenti con le strade comunali e a mantenere evidenziati i confini della concessione.

ART. 5

1. I requisiti per ottenere la concessione di un terreno sono:
 - essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri della Comunità Europea
 - essere maggiorenne;
 - non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - presentare domanda scritta con indicati i requisiti richiesti e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento.

ART. 6

1. Le concessioni vengono assegnate secondo la seguente procedura e con i seguenti criteri:

La Giunta comunale con propria deliberazione individua i lotti di terra da assegnare in concessione ed approva un apposito avviso da pubblicarsi all'Albo comunale per almeno 30 giorni in cui devono essere indicate: tutte le informazioni per individuare i lotti da dare in concessione; i requisiti richiesti in capo al richiedente; le condizioni della concessione; l'ammontare del canone annuo di concessione; il termine e le modalità di presentazione della domanda o dei progetti di sviluppo dell'area di cui al successivo comma 2.

In caso di più richiedenti aventi i requisiti richiesti, la concessione verrà assegnata in via preferenziale secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:

- a) richiedenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) - anche se titolari di altra concessione - precedenti titolari di concessione e con esclusivo riferimento al lotto oggetto della stessa, che abbiano apportato al terreno o all'edificio assegnato interventi di manutenzione straordinaria individuati con apposito atto della giunta comunale. La assegnazione preferenziale avverrà per ulteriore due rinnovi, della durata di otto anni ciascuno, oltre il periodo massimo di durata della concessione indicato dall'art. 2;
- b) richiedenti residenti nel Comune di Vigolo Vattaro che non siano già titolari di altra concessione di terre di uso civico o conviventi con persona titolare di altra concessione di terre di uso civico;
- c) richiedenti residenti nel Comune di Vigolo Vattaro;
- d) in assenza di requisiti preferenziali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), l'Amministrazione comunale opererà un confronto concorrenziale fra gli stessi, secondo le modalità stabilite dalla normativa sull'attività contrattuale del Comune.

2. Al fine di incentivare il recupero o il mantenimento a prato o ad uso agricolo di aree anche boscate l'Amministrazione Comunale, con riferimento a specifici lotti da individuarsi con deliberazione della giunta comunale, può richiedere che con la domanda di assegnazione venga presentato un progetto di sviluppo dell'area. A fini di incentivazione dell'imprenditoria giovanile, per l'assegnazione di tali lotti costituisce criterio preferenziale, prevalente su quelli individuati alle lettere b), c) e d), la circostanza che i richiedenti abbiano età inferiore ai 30 anni. Una Commissione, composta dal Segretario comunale, dal responsabile dell'Ufficio tecnico e da un custode forestale, forma la graduatoria di merito dei progetti presentati in base ai parametri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione. L'assegnazione dei lotti avverrà secondo l'ordine della graduatoria con preferenza a parità di punteggio dei progetti dei soggetti di età inferiore ai 40 anni. Anche per motivi di allineamento con la Politica agricola comune (P.A.C.) la durata della concessione è fissata in 5 anni e può essere rinnovata, a domanda, per pari periodo; diversamente si intende cessata con la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza della concessione. I lotti possono essere assegnati solo ove il progetto di sviluppo ottenga le necessarie autorizzazioni di legge.

ART. 7

1. In caso di rinuncia del concessionario, al posto del concessionario originario può subentrare nella concessione il coniuge, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado. In tali casi è necessario che il concessionario presenti apposita domanda all'Amministrazione comunale con indicato il nominativo del soggetto che si intende far subentrare. Quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 e deve

sottoscrivere la domanda in segno di accettazione. L'Amministrazione comunale si pronuncia sulla domanda nel termine di 45 giorni.

- 1 bis. Il rinunciatario, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, ove non siano subentrati ai sensi del comma precedente, possono essere assegnatari del medesimo lotto nei tre anni successivi alla rinuncia, almeno allo stesso canone del rinunciatario.
2. In caso di morte del concessionario, nella concessione può subentrare uno degli eredi che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, ne faccia domanda all'Amministrazione comunale entro 12 mesi dalla morte. Se più eredi presentano nel termine sopra indicato domanda di subentro, la concessione verrà assegnata in via preferenziale secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
 - all'erede che alla data della morte del concessionario risultava convivente con lo stesso;
 - all'erede residente nel Comune di Vigolo Vattaro e che non sia già titolare di altra concessione di terre di uso civico o convivente con persona titolare di altra concessione di terre di uso civico;
 - all'erede residente nel Comune di Vigolo Vattaro;
 - in assenza di requisiti preferenziali di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione comunale opererà un confronto concorrenziale fra gli stessi, secondo le modalità stabilite dalla normativa sull'attività contrattuale del Comune.
3. In attesa dell'assegnazione definitiva, la concessione può essere assegnata temporaneamente per la durata massima di un anno all'erede in possesso dei requisiti che per primo abbia fatto richiesta di assegnazione definitiva.

ART. 8

1. Il terreno viene dato in concessione in uso previa sospensione del diritto di uso civico da parte della Giunta Comunale e, ove occorra, ottenimento della autorizzazione del servizio provinciale competente.
2. Di preferenza la concessione inizia con il primo gennaio successivo alla relativa delibera e cessa sempre al 31 dicembre dell'anno di scadenza; in caso di inizio in data diversa dal 1 gennaio, il canone dovuto per il primo anno è commisurato ai mesi di utilizzo del bene.
3. L'atto di concessione sarà stipulato ad esecutività della deliberazione che lo autorizza con il rogito del segretario comunale.
4. Tutte le spese inerenti detto atto (registrazione, diritti, ecc.) sono a carico del concessionario.

ART. 9

1. Il titolare della concessione ha diritto di cogliere i prodotti del terreno e della sua coltivazione.

2. Nel limite di quanto stabilito annualmente per l'assegnazione delle "part" di legna e del legname da opera, il concessionario può soddisfare il proprio diritto di uso civico di legnatico o di legname da opera sul legnatico o legname d'opera presente sul fondo dato in concessione. Il taglio deve essere richiesto in sede di Sessione forestale e autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

1. Il Comune si incarica di redigere apposito catasto dei terreni dati in concessione.
2. Dal Catasto deve risultare il numero dell'appezzamento, la località, la superficie espressa in metri quadrati, il tipo di coltura prevalente, il classamento, l'esistenza di fabbricati rustici, i confini, il censimento di piante d'alto fusto, nonché il nome del concessionario.

ART. 11

1. I fabbricati rustici esistenti sul terreno dato in concessione sono conservati a cura e spese del concessionario che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. I fabbricati mantengono la destinazione d'uso originale.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Comune, fermo restando che la progettazione e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie sono a carico del concessionario.
4. La mancata o negligente conservazione del rustico o l'esecuzione di interventi non autorizzati comportano la revoca della concessione.

ART. 12

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la concessione di beni di uso civico per periodi maggiori rispetto a quelli stabiliti nel precedente art. 2 nel caso in cui venga proposta all'Amministrazione la costruzione, la trasformazione o la ristrutturazione di fabbricati di pertinenza dei beni di uso civico, destinati alla conoscenza della storia e della tradizione dell'uso civico, alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, pastorali e forestali, o all'esercizio dell'attività agrituristica.